

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2718

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NENCINI, CALDORO, CASULA, SOLLAZZO, DEL BASSO DE CARO, CELLINI, OLIVO, BORGIA, GAREGIO, BREDI, GIUSEPPE ALBERTINI, FILIPPINI, BOTTINI, BARBALACE, LA GLORIA, LABRIOLA, MACCHERONI, BUTTITA, CERUTTI, RENZULLI, ANDÒ, DEL BUE, RAFFAELLI, BABBINI, LANDI, QUATTROCCHI, ABBRUZZESE, CURCI, FARIGU, MANCA, PIRO, REINA, SALERNO, POLIDORO, D'ANDREA-MATTEO, NONNE, INTINI, SUSI, ANIASI, LUCARELLI, ROMITA, SERAFINI, SGARBI, BIONDI, MARCUCCI, FERRI, MANISCO, CARLI, ANGELO LAURICELLA, TRUPIA ABATE, ZOPPI, VITO, MENGOLI, TRAPPOLI, CAPRIA, TISCAR, CIONI, SALVATORE LAURICELLA, MARIANETTI, TIRABOSCHI, PIERMARTINI, MARTE FERRARI, BUTTI, CELLAI, FRACANZANI, PAISSAN, PRATESI, INNOCENTI, CECERE, CICCIOMESSERE, CIAMPAGLIA

Nuove norme per la tutela del carattere storico, architettonico, monumentale ed ambientale di Firenze, città d'arte

Presentata il 27 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La particolare struttura architettonica della città di Firenze ed il suo specifico assetto urbano commerciale e artigianale hanno portato nel tempo alla costruzione di un tessuto socio-economico certamente particolare, non privo di aspetti che fanno di Firenze

una città unica nel suo genere per il compenetrarsi di attività produttive con una struttura monumentale ed artistica di alto pregio.

Molte attività tipiche sono quindi rimaste nel centro storico della città sino a diventare un tassello fondamentale dell'e-

conomia cittadina, per la loro qualità e per le loro caratteristiche che ben si inseriscono nel tessuto del centro cittadino.

Il progressivo sviluppo della città ed il suo accentuato degrado ambientale ed architettonico hanno portato ad un aumento delle difficoltà di chi vive e lavora ancora nel « centro ». A ciò si aggiunge il moltiplicarsi degli alloggi non utilizzati a fini abitativi e comunque bisognosi di interventi urgenti di restauro e ristrutturazione.

È quindi necessario un provvedimento speciale per la città; un provvedimento che non risolverà certo tutti i problemi derivanti da anni di incuria, ma che possa essere sia di « rimedio minimo » e di moltiplicatore per le attività cosiddette tipiche, che di salvaguardia degli immobili aventi pregio storico, architettonico, monumentale ed ambientale.

Va ricordato che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha sottolineato come il centro storico di Firenze necessiti di misure rapide di intervento, di recupero e restauro, essendo stata inserita la città tra i luoghi monumentali del pianeta da salvare.

Tra i centri storici italiani ricordati nel rapporto dell'Unesco, solo il centro fiorentino non ha goduto fino ad oggi di provvedimenti straordinari, né sul piano normativo né sul piano finanziario.

La presente proposta di legge prevede all'articolo 1 che per la realizzazione degli interventi organici di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Firenze, si impegni una spesa di 300 miliardi per il periodo 1994-1999, sulla base di un programma di indirizzo concertato in una apposita conferenza di servizi convocata dal sindaco ed alla quale partecipano tutte le istituzioni competenti.

Il programma di indirizzo viene spiegato all'articolo 2 e ricomprende la valorizzazione e la riqualificazione del sistema museale, il recupero ed il restauro dei beni culturali appartenenti allo Stato e ad altri enti ed il risanamento del patrimonio

edilizio esistente destinato ad uso abitativo e ad insediamento di attività artigianali e commerciali.

Il programma di indirizzo riguarda i vari livelli di attività che costituiscono la ricchezza di Firenze e che, al contempo, sono oggi i più compromessi.

Agli articoli 3, 4 e 5 si illustrano le varie tipologie inerenti le modalità per i finanziamenti e per le progettazioni, mettendo in evidenza il ruolo centrale svolto dal comune e la concertazione con i responsabili periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Le modalità per avanzare le richieste di contributo sono specificate all'articolo 6, e determinano condizioni precise per la concessione dei fondi.

L'articolo 7 prende in considerazione gli immobili di proprietà privata destinati a residenza principale oppure ad attività artigianali e commerciali, ubicati nel centro storico. Per questi sono previste particolari agevolazioni fiscali tali da consentire l'intervento diretto del privato.

L'articolo 8 tratta della revoca delle agevolazioni suddette.

Negli articoli successivi vengono specificate le ulteriori fasi per gli interventi di restauro e di tutela del patrimonio architettonico, monumentale ed ambientale di Firenze, città d'arte.

Detta normativa, nel suo insieme, si rende necessaria per consentire la completezza del disegno di riforma iniziato con i recenti provvedimenti per la nuova organizzazione dei musei ad opera del Ministro pre i beni culturali ed ambientali.

Contestualmente, la concessione, pur limitata rispetto all'intero fabbisogno di finanziamenti statali, andrebbe a sommarsi con gli interventi privati, che la presente proposta di legge avrebbe il merito di risvegliare e sollecitare.

Si fa presente infine che alcune categorie economiche e culturali — le università prima di tutto — e certe istituzioni fiorentine e toscane hanno condiviso i contenuti e le finalità della normativa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città di Firenze, è autorizzata, secondo un piano generale di indirizzo, la spesa di lire 300 miliardi nel periodo 1994-1999.

2. Il programma generale di indirizzo di cui al comma 1 è definito in un'apposita conferenza di servizi, convocata dal sindaco, tra comune, regione, provincia, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e università.

3. Il comune di Firenze provvede ad inoltrare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma generale di indirizzo al Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo adotta, con proprio decreto, nei sessanta giorni successivi alla data di trasmissione.

4. Il comune di Firenze può aggiornare di anno in anno il programma generale di indirizzo di cui al comma 1, attraverso la convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 2.

ART. 2.

1. Il programma generale di indirizzo di cui all'articolo 1 è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione e riqualificazione del sistema museale fiorentino attraverso la realizzazione di progetti di recupero di nuovi spazi espositivi e di modelli sperimentali di fruizione e di gestione dei beni culturali;

b) recupero, salvaguardia e restauro dei beni culturali appartenenti allo Stato,

a enti o ad istituti legalmente riconosciuti, dando priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di perdita totale o parziale, a quelli a destinazione universitaria ed ai complessi architettonici aventi una destinazione funzionale operativa o a ciò destinati;

c) risanamento, recupero e restauro del patrimonio edilizio esistente nel centro storico di Firenze, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e l'insediamento di attività artigianali e commerciali compatibili con i caratteri monumentali ed ambientali del tessuto edilizio e storico.

ART. 3.

1. Il programma generale di indirizzo di cui all'articolo 1 determina, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, l'ammontare delle somme da destinare nel quinquennio ivi indicato, al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. Le quote da destinare per i singoli obiettivi non possono, comunque, essere inferiori, rispettivamente, al 30 per cento per quello di cui alla lettera *a*), al 40 per cento per quello di cui alla lettera *b*) e al 20 per cento per quello di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Sulla base delle indicazioni del programma generale di indirizzo di cui all'articolo 1, il comune di Firenze, d'intesa con i responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, individua, attraverso un piano pluriennale di spesa, gli interventi attuativi del programma generale di indirizzo da porre a totale carico dello Stato, nonché quelli per cui è previsto il solo concorso finanziario dello Stato.

3. La predisposizione e l'esecuzione dei progetti di interventi attuativi di cui al comma 2, posti a totale carico dello Stato e concernenti beni statali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), sono affidate ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

4. I progetti di interventi attuativi di cui al comma 2, concernenti beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti e posti a totale carico dello Stato, sono predisposti e realizzati direttamente dal comune di Firenze.

5. La predisposizione dei progetti di interventi attuativi di cui al comma 2 può essere affidata, con relazione motivata, ad istituti universitari o a professionisti esterni con i quali è stipulata apposita convenzione. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti complessivi del programma generale di indirizzo di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Gli interventi attuativi per i quali è previsto il concorso finanziario dello Stato, concernenti beni pubblici non statali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono individuati, in sede di redazione del piano pluriennale di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 3, tra quelli proposti dai soggetti pubblici interessati.

2. I progetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e la realizzazione degli interventi posti a parziale carico dello Stato sono affidati agli enti promotori. Solo in caso di motivata impossibilità la redazione e l'esecuzione di tali progetti possono essere affidate al comune di Firenze.

3. L'attuazione dei progetti esecutivi degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 è condizionata all'avvenuto rilascio da parte delle autorità competenti dei necessari permessi e nulla osta.

4. Il concorso finanziario statale per gli interventi di cui al comma 1 non può eccedere il 50 per cento del costo accertato per gli interventi stessi.

ART. 5.

1. I progetti di cui al comma 2, dell'articolo 3, individuati nel piano pluriennale di spesa devono contenere gli importi to-

tali di previsione e la valutazione di interesse pubblico delle opere che giustifichi l'onere delle spese.

2. Le somme necessarie ai fini del comma 1 sono messe a disposizione dei responsabili degli enti interessati e dei funzionari delegati dal Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante ordini di accreditamento emessi sulla base del piano annuale di spesa.

ART. 6.

1. Per gli interventi inseriti nei piani di recupero, di iniziativa pubblica e privata, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e concernenti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota di finanziamento prevista dal programma generale di indirizzo di cui all'articolo 1, contributi fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta.

2. Le richieste di contributo, da presentare al comune di Firenze, devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei permessi per l'attuazione delle opere da parte delle autorità competenti.

3. I contributi possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte del comune di Firenze.

4. La concessione del contributo per interventi di iniziativa privata è subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di Firenze ed il privato. Gli obblighi assunti dal privato sono determinati dal comune di Firenze e devono, comunque, prevedere la non trasferibilità degli immobili per un ventennio e la conservazione delle destinazioni di uso previste in progetto per lo stesso periodo.

5. I fondi necessari per la concessione dei contributi sono messi annualmente a disposizione del sindaco del comune di Firenze, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 2 dell'articolo 3.

6. La giunta del comune di Firenze, secondo criteri preventivamente determinati, redige una graduatoria delle do-

mande pervenute ed ammissibili e, successivamente, il consiglio del comune di Firenze delibera l'elenco delle domande ammesse a contributo.

7. I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici e possono essere revocati per la rinuncia del beneficiario oppure per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio della concessione edilizia, salvo proroga per comprovati motivi di necessità.

ART. 7.

1. Per gli immobili di proprietà privata destinati a residenza principale, nonché ad attività artigianali e commerciali a conduzione familiare o individuale, ubicati nel centro storico di Firenze, come delimitato dallo strumento urbanistico vigente, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono previste:

a) la riduzione al 25 per cento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

b) la riduzione al 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui al numero 1 della parte prima dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634;

c) la riduzione del 50 per cento dell'imposta di successione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Tale disposizione si applica alle successioni aperte a partire dal 1° dicembre 1994;

d) la determinazione dei redditi catastali mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per la prima zona censuaria;

e) la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese sostenute per le

opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione, come definite all'articolo 31, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Per gli edifici notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, soggetti ai contributi di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e alle agevolazioni fiscali e tributarie di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, si applicano, per il medesimo periodo di cui al comma 1, le disposizioni di cui alla presente legge, qualora esse risultino più favorevoli e più estensive rispetto a quelle del regime ordinario.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano a condizione che gli immobili sottoposti a trasferimento siano destinati a residenza o a sede di attività artigianali e commerciali a conduzione familiare o individuale.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, possono essere applicate per attività commerciali e artigianali con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste al comma 1, purché tali attività siano già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e purché siano compatibili, su parere del sindaco del comune di Firenze, con i criteri di salvaguardia del centro storico cittadino.

5. La deducibilità delle spese di cui al comma 1, lettera *e)*, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di Firenze sulla base di un consuntivo tecnico giurato redatto a cura del direttore dei lavori e del proprietario. La certificazione deve comprovare la legittimità delle opere realizzate, nonché la congruità dei prezzi in base ai tariffari delle opere edilizie pubblicati sul bollettino del collegio degli ingegneri della Toscana.

6. Ciascuna delle agevolazioni di cui al comma 1, ad eccezione di quella prevista dalla lettera *d)* del medesimo comma, è concessa, per ogni singola unità immobiliare, una volta soltanto nel decennio considerato.

ART. 8.

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono revocate in caso di:

a) alienazione in tutto o in parte, in assenza delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, degli immobili, entro il decennio considerato;

b) mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione del comune di Firenze.

2. La revoca dei benefici comporta l'obbligo del pagamento della normale imposta dovuta con gli interessi di una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa.

ART. 9.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il sindaco del comune di Firenze può disporre, per tutti gli immobili ricadenti nel centro storico cittadino, l'applicazione, limitatamente al periodo di dieci anni previsto dall'articolo 7, comma 1, delle minori aliquote previste per l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

ART. 10.

1. Una parte non superiore al 10 per cento della quota di finanziamento prevista nel programma generale di indirizzo di cui all'articolo 1 per gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), può essere destinata dal comune di Firenze, in sede di redazione del piano pluriennale di cui al comma 2 dell'articolo 3, per favorire la concessione di mutui fondiari a tassi di interesse agevolati.

2. La differenza fra il tasso di interesse corrente e quello agevolato, in misura non superiore a 5 punti, è garantita dal comune di Firenze nei limiti della riserva

finanziaria a disposizione. A tale scopo il comune di Firenze provvede a stipulare opportune convenzioni con gli istituti di credito abilitati.

3. I mutui agevolati assistiti da contributo comunale sono concessi dagli istituti di credito convenzionati per un importo massimo di 60 milioni di lire e devono essere finalizzati alla manutenzione, al restauro ed alla ristrutturazione degli edifici di cui all'articolo 7, comma 1.

ART. 11.

1. Il comune di Firenze può, anche utilizzando i fondi di cui alla presente legge, costituire società a partecipazione mista con i privati per la gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi.

ART. 12.

1. Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge, la cui spesa è a carico del comune di Firenze, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune stesso mutui fino all'ammontare di lire 30 miliardi annui.

2. I mutui sono concessi al tasso di interesse vigente al momento della concessione, con ammortamento in trentacinque anni, e sono garantiti dallo Stato per il capitale e gli interessi.

ART. 13.

1. L'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge a carico del bilancio dello Stato è disposta annualmente con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

2. Con il decreto di cui al comma 1 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a favore del comune di Firenze.

3. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 14.

1. Per far fronte agli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per gli anni dal 1994 al 1999, di cui lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994, 1995, 1996, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.